

# STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

## MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 1

del 18/10/2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Con la cosiddetta riforma del terzo settore viene istituito il Codice del terzo settore che contiene 104 articoli.

In primo luogo, il CTS individua gli enti che possono essere qualificati del terzo settore:

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali
- Cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Associazioni riconosciute e non
- Fondazioni.

Elemento essenziale della riforma è la nascita del registro Unico del terzo settore istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Questo registro rappresenterà lo spartiacque fra gli enti che apparterranno al terzo settore e quelli che ne resteranno fuori.

Sarà infatti solo a seguito dell'iscrizione al registro che le associazioni e le fondazioni dovranno attenersi alle novità previste dal CTS, in ordine alla costituzione, all'amministrazione, ai libri sociali, alle regole di ammissione degli associati, al patrimonio minimo, alle modalità di redazione dei bilanci sociali, ai controlli previsti per il collegio sindacale e per la revisione legale.

La norma prevede 18 mesi per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*

Fra le novità più rilevanti vi è l'obbligo di presentare il bilancio presso il Registro unico di cui in precedenza, sia per esigenze di natura pubblicistica e di trasparenza sia per motivazioni di natura fiscale.

Il bilancio dovrà essere composto:

- Dallo Stato patrimoniale
- Dal rendiconto finanziario redatto per competenza
- Dalla relazione di missione.

Si prevede che le associazioni con ricavi inferiori a Euro 220.000,00 possono presentare il rendiconto finanziario per cassa.

Ulteriori particolari disposizioni sono previste per quelle associazioni che non superano 50.000,00 Euro di ricavi.

In ogni caso è prevista una contabilità separata per la parte commerciale.

Altra novità è l'obbligo di adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alla normativa vigente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma (entro febbraio 2019). La norma parla di semplice assemblea ordinaria quindi non necessita di atto notarile, ma questo va in contrasto con la normativa prevista per il riconoscimento della personalità giuridica che richiede l'intervento del notaio.

Si precisa che per ottenere la personalità giuridica le associazioni, fra l'altro, dovranno avere un patrimonio minimo di Euro 15.000,00 mentre le fondazioni di Euro 30.000,00.

Attraverso il riconoscimento della personalità giuridica conseguente all'iscrizione al RUNTS l'ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni sociali risponde l'ente con il proprio patrimonio. La personalità giuridica consente all'ente di partecipare alla raccolta del 5 per mille.

Altra novità, se non previsto diversamente dai patti sociali, riguarda l'ammissione dei soci che avverrà a norma dell'art. 2528 c.c. ovvero le regole previste per le cooperative sociali.

In ordine all'assemblea le principali novità riguardano il diritto di voto che spetta a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Nel caso in cui soci dell'ente siano altre associazioni del terzo settore, è possibile avere fino a 5 voti.

Per quanto concerne le deleghe è possibile avere fino ad un massimo di tre fino a 500 associati, fino ad un massimo di 5 oltre i 500 associati. Non potranno essere delegati a votare anche se soci, gli amministratori o i membri dell'organo di controllo.

E' previsto il voto per corrispondenza od in via elettronica se indicato nello statuto.

Per le associazioni con più di 500 soci è consentito procedere attraverso lo statuto ad assemblee separate.

Per quanto concerne l'organo amministrativo le associazioni devono **nominare un organo di amministrazione**. La nomina degli amministratori spetta all'**assemblea**, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Può essere definito e richiesto il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e possono essere previsti uno o più amministratori scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58  
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'**iscrizione nel Registro unico** nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti **rispondono** nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Una nuova funzione specifica per gli amministratori di associazioni e fondazioni riguarda il patrimonio minimo degli enti riconosciuti (15.000 € per le associazioni e 30.000 € per le fondazioni). Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, o nel caso di sua inerzia l'organo di controllo ove nominato, debba senza indugio:

- In un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare,
- In una fondazione deliberare direttamente,

la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nelle **associazioni** la nomina di un **organo di controllo**, anche monocratico, è **obbligatoria quando** siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Oltre alle normali verifiche (vigilanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento) all'organo di controllo degli enti del terzo settore sono demandate ulteriori specifiche incombenze. Esso infatti dovrà vigilare sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/01, nonché sull'osservanza, da parte dell'ente delle finalità per cui è preposto.

Sono demandati inoltre, i seguenti compiti:

- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi e destinazione del patrimonio all'attività statutaria;
- Verifiche sulla redazione del bilancio di esercizio (che dovrà essere redatto in conformità alle linee guida).

Sono previsti per gli enti del terzo settore iscritti al registro (RUNTS), alcune agevolazioni fiscali.

- 1) E' previsto un sistema forfettario a scaglioni per la tassazione dei redditi della parte commerciale;
- 2) Non applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore degli ETS;
- 3) l'esenzione IMU e TASI per gli immobili destinati dagli enti del Terzo settore ad attività istituzionali non commerciali;
- 4) esenzione pagamento imposta di bollo e concessioni governative per documenti posti in essere dall'ente;

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58  
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*

- 5) esenzione dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività ricreative svolte in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni. E' sufficiente la comunicazione preventiva SIAE.

Vista l'importanza delle norme introdotte dal nuovo Codice del terzo settore, lo Studio nei prossimi giorni contatterà i propri clienti per fissare un appuntamento per parlare nello specifico dell'impatto che questa normativa avrà sulle proprie realtà associative.

STUDIO DI SPIRITO

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58  
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586  
*info@studiodispirito.it*  
*www.studiodispirito.it*